

ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA DI VENDITA DI ASSORTIMENTI LEGNOSI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente atto organizzativo disciplina la procedura di vendita da parte dell'Agenzia Forestas (di seguito Agenzia) di assortimenti legnosi.

Titolo I

SOGGETTI INTERESSATI ALLA VENDITA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE

Art. 2

Soggetti interessati

1. Gli assortimenti legnosi in ceppi, ramaglie, frasche, fascine, ecc. sono prioritariamente venduti a privati per il solo uso domestico.
2. In caso di eccedenza, il legname potrà essere venduto anche a imprese del settore.

Art. 3

Modalità di individuazione degli acquirenti

1. Per l'individuazione degli acquirenti sono introdotti due sistemi:
 - a) gli assortimenti legnosi prodotti in terreni di proprietà comunale, gestiti dall'Agenzia in concessione e in occupazione, dovranno essere venduti ai soli residenti nel Comune di appartenenza, attraverso un elenco predisposto dai Comuni sulla base di criteri dagli stessi stabiliti;
 - b) nei cantieri di proprietà dell'Agenzia o comunque gestiti a qualunque altro titolo dalla stessa diverso da quello di cui al 1° comma, verranno emanati dei bandi ad evidenza pubblica per la vendita del legname. Ai bandi per la vendita potranno aderire sia i residenti che i non residenti nel territorio comunale su cui ricade il cantiere nel quale la legna è resa disponibile.

Art. 4

Formazione dell'elenco dei richiedenti la vendita

1. Nel caso di vendita da parte dei Servizi Territoriali, per ogni sede di cantiere ubicata in terreni di proprietà dell'Agenzia si procederà attraverso l'emanazione di un bando, secondo lo schema allegato al presente atto allorquando si verifichi la prima disponibilità del legname.
2. A seguito del bando verrà stilato un elenco di nominativi in ordine alfabetico.

3. Nel bando sarà contenuto il luogo, giorno e ora in cui si procederà all'estrazione della lettera dalla quale avrà inizio lo scorrimento dell'elenco.
4. Il 70% delle legna messa a bando sarà aggiudicato ai richiedenti residenti nei comuni in cui ricadono i cantieri in cui dovrà essere prelevata la legna, mentre il restante 30% dovrà essere assegnato a richiedenti non residenti nei comuni di cui sopra.
Nel caso in cui, per il 30% restante, non sia possibile l'attribuzione a richiedenti non residenti, si procederà all'attribuzione a richiedenti residenti secondo l'ordine stabilito con la procedura di cui al 3° comma precedente.
5. L'elenco così stilato avrà efficacia fino al suo esaurimento e potrà essere utilizzato, seguendo l'ordine di cui sopra, ogni volta che nello stesso cantiere si renda disponibile del legname per la vendita, ferme restando le percentuali di attribuzione.
6. Devono intendersi non più utilizzabili gli elenchi di richiedenti già esistenti che non siano stati formati attraverso l'emanazione di bandi.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda per cantieri insistenti in territori di proprietà dei Comuni concessi all'Agenzia Forestas

1. Nei casi di cui all'art 3, 1° comma, lett. a), dopo che il Servizio Territoriale avrà comunicato al Comune le quantità di legna disponibile, il Comune interessato dovrà effettuare un bando stabilendo i criteri che ritengono di applicare per la vendita del legname (situazioni rilevanti sotto il profilo socio-economico, ambientale, ecc.), fermo restando il limite di una vendita per nucleo familiare nell'anno solare.
2. Il Comune interessato dovrà trasmettere al Servizio Territoriale competente la graduatoria finale stilata e copia delle domande.
3. Il Servizio Territoriale competente provvederà ad assegnare i prodotti richiesti e agli ulteriori adempimenti nel rispetto dell'eventuale ordine di precedenza indicato negli elenchi formati dai Comuni e compatibilmente con le disponibilità esistenti presso i singoli cantieri.
4. L'elenco delle richieste di acquisto che sarà possibile evadere verrà pubblicato negli albi pretori dei Comuni dove ricade il Cantiere forestale interessato, nei Servizi Territoriali competenti per territorio e sul sito dell'Agenzia.
5. Le graduatorie predisposte dai Comuni rimangono efficaci sino ad esaurimento, salvo che il Comune abbia diversamente stabilito nel proprio bando di assegnazione.

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda per cantieri insistenti in immobili di proprietà regionale affidati all'Agenzia

1. Nel caso di beni di proprietà dell'Agenzia o comunque gestiti con un titolo diverso da quello di cui al precedente art. 5, i Servizi Territoriali sono tenuti, allorquando si verifichi la disponibilità dei prodotti legnosi, in uno o più cantieri, ad emanare un bando.



2. Il bando dovrà essere redatto conformemente al modello allegato al presente atto organizzativo e dovrà comunque contenere il quantitativo di legna, i cantieri da cui prelevarli ed il luogo, giorno ed ora del sorteggio della lettera sulla base della quale si procederà allo scorrimento dell'elenco degli aventi diritto.
3. Nel bando dovrà essere richiesta una autocertificazione relativa al nucleo familiare del richiedente.
4. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio Territoriale competente per la vendita provvederà a stilare un elenco dei richiedenti in ordine alfabetico e ad estrarre, nel giorno indicato nel bando, la lettera dell'alfabeto da cui verrà iniziata l'individuazione dei soggetti interessati all'acquisto.
5. Ai bandi dovrà essere data massima diffusione mediante pubblicazione sul sito dell'Agenzia e con l'invio ai Comuni interessati per la pubblicazione sul loro Albo Pretorio.
6. L'elenco dei richiedenti così stilato sarà valido fino ad esaurimento.
7. Una volta esaurito l'elenco dei richiedenti, allorquando sia disponibile del legname, dovrà essere intrapresa nuovamente la procedura di cui ai commi precedenti. In questo caso, nel bando, dovrà essere indicato che verrà data priorità a coloro i quali, nell'ultimo biennio, non abbiano acquistato legname.

Titolo II

QUANTITATIVI PER LA VENDITA E TARIFFE

Art. 7

Quantità disponibile per la vendita

1. La quantità di prodotto legnoso vendibile non potrà essere superiore a 6 metri steri per nucleo familiare.
2. Maggiori quantitativi potranno essere concessi compatibilmente con la disponibilità di prodotto.
3. E' consentita la vendita di legname abbattuto sul letto di caduta.

ART. 8

Prezzi di vendita

1. Le tariffe per ogni prodotto legnoso sono determinate per categorie omogenee, sono uguali per tutta la Sardegna e sono da intendersi al netto dell'IVA di legge, escluso prelevamento, carico e trasporto della legna ceduta franco cantiere.
2. Le tariffe sono approvate con delibera dell'Amministratore Unico, al netto dell'IVA di legge, per prodotto reso franco al punto di carico presso i singoli cantieri.
3. Le tariffe potranno essere aggiornate secondo l'andamento di mercato, entro il 31 agosto di ogni anno.
4. Le tariffe relative al cippato di conifere e di latifoglie potranno subire delle variazioni in funzione delle quantità, e saranno comunque stabilite nelle modalità di cui al 2° comma del presente articolo.
5. Per quanto riguarda il legname in piedi per il quale non è stato determinato il prezzo, l'Agenzia potrà effettuare delle aste per la vendita a seguito di determinazione del prezzo di macchiatico svolta dal responsabile del complesso forestale interessato, previa delibera sulla tariffa da adottare da parte dell'Amministratore Unico.

6. Qualora il legname da vendersi sia ritratto da lavori di taglio di conifere o di ceduo su aree percorse da incendio, il prezzo per uso familiare potrà essere stabilito con una riduzione del 40% del prezzo previsto per la stessa tipologia di legname.

ART. 9

Termini e modalità per la vendita e la consegna dei prodotti

1. Ai richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie, verrà comunicato, tramite posta ordinaria o posta elettronica, se indicato un indirizzo e-mail nella richiesta di acquisto, un invito al pagamento della somma da versare calcolata mediante l'applicazione dei prezzi unitari regionali per tipologia di prodotto, comprensiva di IVA e ogni altro onere.
2. Nello stesso invito saranno indicate le modalità di pagamento, che potrà essere effettuato, oltreché con versamento sul c/c postale, con bonifico bancario.
3. La predetta comunicazione dell'Agenzia ha valore di accettazione della proposta di acquisto formulata dall'istante acquirente ed il contratto di vendita deve intendersi così concluso.
4. Il richiedente dovrà versare la somma richiesta entro e non oltre il decimo giorno dalla ricezione della comunicazione.
5. La ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa dall'interessato al Servizio Territoriale competente **entro il quinto giorno dall'effettuazione del pagamento**. Il Servizio Territoriale, effettuata la verifica, procederà ad emettere fattura, che avrà valore di fattura accompagnatoria, e che sarà recapitata prioritariamente via e-mail o in altre forme prescelte dall'interessato.
6. La fattura quietanzata costituirà documento valido per il ritiro del legname venduto. Coloro i quali si presentino in cantiere senza la fattura rilasciata dal Servizio Territoriale non potranno ritirare la legna. Insieme alla fattura dovrà essere presentata dall'acquirente anche la nota di vendita.
7. Il personale del cantiere addetto alla vendita dovrà annotare in apposito registro, anche elettronico, data del ritiro e nominativo del ritirante, oltre ad apporre sulla fattura l'indicazione del ritiro del legname e la data.
7. Il mancato versamento del prezzo nelle modalità e termini indicati verrà intesa come rinuncia all'acquisto e si procederà allo scorrimento dell'elenco.
8. L'agenzia ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'acquirente il materiale richiesto, nel luogo e nei tempi indicati nella comunicazione, fino al ritiro da parte dell'acquirente con suoi mezzi e risorse.
9. L'Agenzia potrà accordare una proroga al termine di ritiro, per un periodo comunque non superiore a dieci giorni, per comprovate cause di impedimento assoluto al ritiro del legname.
10. L'acquirente che, per cause non dipendenti dall'Agenzia, non ritirasse il legname, non potrà ottenere il rimborso del prezzo già versato.
11. I Servizi Territoriali dovranno incaricare per ciascun cantiere un Direttore dei Lavori e/o un responsabile delle Unità gestionali di Base (o loro delegati) al fine di poter espletare la procedura di consegna del legname.

ART. 10

Ulteriori oneri a carico degli acquirenti

1. Oltre al pagamento del corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 8, sono a carico degli acquirenti gli oneri relativi al prelevamento, carico e trasporto della legna venduta franco cantiere.
2. L'acquirente con l'espressa dichiarazione, contenuta nella lettera di comunicazione di vendita, esonera l'Agenzia da qualunque responsabilità in ordine alle operazioni di cui al 1° comma.
3. Per quanto riguarda la vendita del prodotto "cippato", essendo lo stesso venduto al quintale, la doppia pesata sarà a carico dell'acquirente, mentre il carico del prodotto verrà effettuato dal Personale dell'Agenzia.

ART. 11

Cessioni a titolo gratuito

1. È possibile cedere a titolo gratuito modesti quantitativi di legna proveniente dalle foreste demaniali per un massimo di 3 metri steri ai Comuni e/o alle Onlus, del tipo ramaglia, scarti di lavorazione, mezzi sciaveri (legna non in vendita) previa compilazione dell'apposita richiesta, necessaria per feste patronali, falò di sant'Antonio o simili volti alla conservazione delle tradizioni popolari e a quelle dell'uso del bosco.
2. E' fatto divieto cedere gratuitamente legname per finalità non rientranti nell'interesse pubblico e comunque per attività che abbiano finalità di lucro.

ART. 12

Norma finale

1. Tutti i moduli, modelli e procedure che venivano utilizzati nei Servizi prima del precedente atto organizzativo dovranno essere eliminati e/o cessati alla data di entrata in vigore del presente atto.
2. È fatto obbligo a tutto il personale di rispettare e far rispettare le istruzioni organizzative fornite con il presente atto.
3. Il mancato rispetto delle norme contenute nelle presenti istruzioni costituisce violazione disciplinare.